

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -  
DECRETO 12 giugno 2018: Procedure operative  
relative alle attivita' delle Commissioni Locali  
per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei  
relativi registri a seguito di accorpamenti delle  
Camere di commercio, industria, artigianato e  
agricoltura. (18A04463)**

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**per la vigilanza sulle autorita' portuali,**  
**le infrastrutture portuali**  
**ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**  
**del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

di concerto con

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**per il mercato, la concorrenza, il consumatore,**  
**la vigilanza e la normativa tecnica**  
**del Ministero dello sviluppo economico**

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135 concernente disciplina della professione del raccomandatario marittimo, come emendata;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto in particolare l'art. 1, comma 5 che stabilisce che i consigli camerali possono proporre l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo all'attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 e gli Allegati A) e B) al medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 concernente «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale»;

Ritenuta la necessita' di fornire, con riferimento alle attivita' relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta degli elenchi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedure operative alle nuove Camere di commercio costituite, a seguito degli accorpamenti approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonche' alle Camere di commercio oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;

Ritenuto necessario dettare indicazioni circa l'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nell'elenco tenuto dalle Camere di commercio oggetto di accorpamento;

Considerate le indicazioni e le proposte scaturite dalla riunione tenutasi il giorno 29 marzo 2018 tra rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico;

**Decreta:**

**Art. 1**

**Finalita' e campo d'applicazione**

1. Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attività relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi.

## **Art. 2**

### **Procedure operative**

1. Presso le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, è istituita un'unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi.

2. L'operatività dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 è estesa alla nuova Circostrizione territoriale di competenza delle stesse.

3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1 sono presenti più enti camerale, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi.

## **Art. 3**

### **Disposizioni transitorie**

1. Le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, provvedono a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale che opererà con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 1 restano in vigore fino alla loro naturale scadenza i precedenti provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 giugno 2018

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  
*Coletta*

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
*Fiorentino*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**